COMUNE DI BARI

Ripartizione Servizi alla Persona

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITA' ". CUP J99D19000170006.

E' volontà dell'Amministrazione Comunale di Bari protendere a garantire i livelli minimi umanitari di tutela della dignità, della vita e della salute, con l'obiettivo prioritario di contrastare la povertà e di favorire l'inclusione nel tessuto sociale di tutte le persone socialmente fragili e maggiormente esposte all'emarginazione.

A tal fine l' Amministrazione Comunale ha adottato misure a sostegno alla grave marginalità adulta tra cui l'Avviso Pubblico ad oggetto:" **"ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA – CASE DI COMUNITA' ".** Tale operazione ha permesso di acquisire all'interno di alloggi gestiti da Enti del Terzo Settore, in convenzione con il Comune di Bari, posti letto da destinare a cittadini italiani e persone comunitarie ed extracomunitarie regolari, a nuclei familiari anche con minori, che versano in emergenza abitativa, con possibilità di permanere anche nelle ore diurne attraverso la sperimentazione di modelli di cohousing (D.D. n.2017/14122 del 07/12/2017).

Con D.D. n. 2018/08458 del 01/08/2018, a conclusione dell'istruttoria, sono stati autorizzati n. 12 Enti che hanno offerto un totale di oltre 250 posti. Gli Enti gestori hanno stipulato convenzioni con l'Amministrazione la cui scadenza è prevista per il 30.09.2020.

Il servizio sperimentale è stato ammesso a finanziamento nel Programma Operativo Nazionale (PON) "Città Metropolitane 2014 – 2020" con la scheda progetto n. BA 3.1.1. e intitolata "Case di Comunità".

Successivamente con D.D. n. 2020/200/00333 del 26.03.2020, preso atto dellla Delibera G.C. n. 125 del 21.02.2020 è stato approvato il finanziamento "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI - LINEA DI SVILUPPO ED AREA DI INTERVENTO 5 BAR04 "RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E SERVIZI METROPOLITANI: CASE DI COMUNITA'.

Atteso che il perdurare della crisi economica e l'allontanamento dai legami sociali ha fatto crescere nuove tipologie di povertà. La questione abitativa, dovuta all'aumento del numero degli sfratti per morosità, alla crescita di disagio sociale diffuso, all'acuirsi di processi di indebitamento e di

impoverimento delle famiglie, ha assunto una nuova centralità, in quanto un numero crescente di persone e di famiglie è oggi direttamente toccata dal problema, assumendo i contorni di una vera e propria emergenza.

Si intende implementare strategie che partendo dal contrasto alla povertà abitativa e alla grave emarginazione adulta realizzino strategie ed interventi idonei a sostenere ed accompagnare le persone che si trovano in condizione di estrema emarginazione sociale ed abitativa.

Il presente avviso di collaborazione, emanato per ragioni di pubblica tutela, ha carattere sperimentale ed ha l'obiettivo specifico di:

- acquisire, all'interno di alloggi gestiti da Enti del Terzo Settore, posti letto da destinare all'accoglienza notturna di cittadini italiani e persone comunitarie ed extracomunitarie regolari, già presenti sul territorio, in situazione di estrema emarginazione sociale ed abitativa;
- dare la possibilità agli ospiti di permanere presso la struttura anche durante le ore diurne, attraverso la sperimentazione di modelli di convivenza autogestiti, eventualmente attivando progetti di autogestione dei pasti, in relazione ai bisogni e alle competenze dei singoli ospiti;
- acquisire all'interno di unità abitative, gestite da Enti del Terzo Settore, posti letto da destinare, specificatamente nell'ambito della suddetta platea, a nuclei familiari anche con minori, che versano in emergenza abitativa, con possibilità di permanere anche nelle ore diurne attraverso la sperimentazione di modelli di cohousing.

Il modello strategico che s'intende promuovere si basa prevalentemente su prassi di cooperazione tra istituzioni, Enti del Terzo settore e del volontariato.

Richiamate, quindi:

• la Legge 328/2000 in particolare all'art. 1 comma 5 in quanto definisce che alla gestione e all'offerta di servizi provvedono soggetti pubblici ed organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato con modalità concertate di intervento; inoltre la stessa legge, all'art.5 comma 1, prevede che nell'attuazione del principio di sussidiarietà gli Enti Locali promuovano azioni di sostegno e di qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;

• la Legge Regionale n. 19 del 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", in particolare l'art. 19, che stabilisce "I soggetti del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 2, partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

• il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), all'art. 7, prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

• le Linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore ed alle cooperative sociali emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, avente oggetto: *"Determinazione delle linee giuda per l'affidamento dei servizi agli Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali",* che all'art. 5, recita: "La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di parternariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. "

Considerato che la co-progettazione:

• ha per oggetto la definizione progettuale d' iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;

• fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;

• non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990 e s.m.i., in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche,

finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali.

Considerato, inoltre, che l'accordo di collaborazione, previsto dall'art. 119 D.Lgs. 267/2000, è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione del servizio oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti.

Rilevato che, nella deliberazione n. 32/2016, come già sperimentato, il percorso di co-progettazione si articola nelle seguenti fasi:
a) pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione. Nell'Avviso sono indicati i requisiti di massima dell'attività da realizzare, nonché i criteri di valutazione;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti dell'Ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti: possesso dei requisiti di partecipazione, le caratteristiche della proposta progettuale, i costi del progetto;
c) avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;
d) stipula della convenzione.

Richiamato:
- l'art.55 del D.Lgs. n.117/2017 "Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore" ed in particolare il comma 4: *"l'individuazione degli Enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner ".*
- il D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'Art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 55 comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'Art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli

Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 Agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

Visto il parere del Consiglio di Stato n.01382/2018 in merito al coordinamento delle disposizioni del Testo Unico del Terzo Settore ed il Codice degli Appalti.

Considerato che:

- la presente procedura ad evidenza pubblica non mira all'affidamento di un servizio ma all'individuazione di un elenco di soggetti partner, in possesso dei requisiti prescritti, che si obbligano ad erogare la prestazione sperimentale di cui all'oggetto ad utenti in emergenza abitativa richiedenti il servizio e previa valutazione di appropriatezza del servizio stesso da parte dell'organo tecnico (Equipe di Coordinamento art. 7 Disciplinare) al costo standard pro die/pro utente fissato nel presente atto;
- pertanto, la procedura realizza una sorta di accreditamento locale degli Enti in grado di offrire il servizio sperimentale;
- che il costo standard si configura quale contributo pro quota in favore dell'utente, erogato direttamente all'Ente del Terzo Settore a copertura parziale dei costi sostenuti per l'accoglienza;
- il presente modello organizzativo attua, pertanto, una sorta di accordo procedimentale tra soggetto pubblico e soggetti privati che mettono in comune le risorse per l'erogazione del servizio sperimentale, in attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale.

Tutto ciò premesso, si indice un'istruttoria pubblica di co-progettazione per il servizio denominato **"ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITA' "** e si procede, pertanto, alla pubblicazione del seguente Avviso per l'individuazione di più soggetti partner, appartenenti al Terzo Settore, in possesso dei requisiti previsti, che manifestino la disponibilità:

- alla co-progettazione e alla gestione dei servizi, così come delineati nel progetto di massima, per la realizzazione degli obiettivi della programmazione volti al conseguimento di un miglior sistema di welfare locale;

- all'eventuale compartecipazione economica al progetto.

Si invitano, pertanto, gli Enti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti previsti, a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso, secondo i criteri e le modalità definiti.

ART.1 OGGETTO DELL'AVVISO E PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

Si intende procedere alla formazione di tre elenchi costituiti da Enti disponibili a convenzionarsi con il Comune di Bari che possano offrire:

1) **ELENCO A**: alloggi con una capienza massima fino a 120 posti, messi a disposizione dall'Ente gestore, per offrire un servizio di accoglienza semiresidenziale notturna a bassa soglia (servizio semiresidenziale) che, a differenza dei servizi disciplinati dall'81 ter della R.R.4/2007, sia organizzato secondo un modulo più flessibile che consenta, da un lato maggiori economie di scala ed economicità del servizio e, dall'altro, di non separare nuclei familiari e/o soggetti conviventi di diverso sesso, valorizzando anche le relazioni amicali e di mutuo aiuto tra gli ospiti;

2) **ELENCO B:** alloggi con una capienza massima fino a 120 posti, messi a disposizione dall'Ente stesso per offrire un servizio di accoglienza residenziale a bassa soglia, con la possibilità per gli ospiti di permanere anche durante le ore diurne e con l'avviamento di progetti di autogestione dei pasti, rivolti a un numero limitato di utenti per singolo progetto. Gli utenti dovranno essere in grado di procurarsi autonomamente generi alimentari e di condividere tra loro spazi comuni, sotto la supervisione dell'Ente gestore, realizzando un modello di convivenza parzialmente autogestito;

3) **ELENCO C**: unità abitative con una capienza di minimo 6 posti letto, gestite da Enti del Terzo Settore per offrire un servizio di accoglienza residenziale rivolto prioritariamente a nuclei familiari, anche con minori, attraverso la sperimentazione di modelli di co-housing, in analogia con il modello organizzativo dello SPRAR, in cui le persone sono inserite in progetti di piccole dimensioni e, da un lato, condividono servizi uguali per tutti per la soddisfazione dei bisogni primari e, dall'altro, sperimentando percorsi individualizzati volti a favorire l'acquisizione di strumenti per l'autonomia.

Gli Enti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, dovranno dichiarare, all'interno dell'istanza di iscrizione, a quale o a quali elenco/hi intendono accreditarsi, nonchè dovranno presentare una proposta progettuale che descriva le modalità con cui intendono avviare il progetto e le risorse strumentali e umane che intendono utilizzare per la realizzazione dello stesso,

che non potranno comunque essere inferiori a quanto richiesto nell'Avviso, in conformità all'allegato B), allegando altresì un piano dei costi e ricavi relativo all'intera durata del progetto.

Le proposte progettuali dovranno essere redatte sulla base degli indicatori di cui all'all. B e saranno esaminate da apposita commissione tecnica che valuterà l'idoneità delle stesse, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 7 del presente Avviso; la valutazione tecnica della commissione non darà luogo ad una valutazione comparativa, poiché l'Amministrazione si convenzionerà con modalità "a sportello" con tutti gli Enti che avranno presentato una proposta idonea nella finestra temporale prevista dal bando; sarà considerata idonea la proposta che consegua una valutazione almeno sufficiente (minimo punti 36 su 60).
È facoltà dell'Amministrazione, in fase di negoziazione, richiedere variazione al progetto presentato ai fini dell'ammissibilità, nonché richiedere la produzione di eventuale documentazione integrativa a corredo del progetto; è altresì facoltà effettuare sopralluoghi per verificare la conformità degli immobili a quanto autocertificato.
L'amministrazione fa espressa riserva di chiedere ai soggetti selezionati, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione, alla luce di elementi che suggeriscano modifiche e integrazioni progettuali.

Terminata la fase della co-progettazione, verrà redatto apposito accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, che avrà durata annuale eventualmente rinnovabile;

L'inclusione negli elenchi e la stipula della convenzione non vincolano l'Amministrazione all'utilizzo di tutti o alcuni dei posti offerti, essendo subordinato l'inserimento dell'utente/nucleo familiare alla valutazione dell'appropriatezza dello stesso da parte del Servizio Sociale comunale e all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo previsto dal PAI.
L'erogazione delle prestazioni è regolamentato dal "DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA".

E' facoltà dell'amministrazione procedere con successivi avvisi pubblici alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande entro una nuova finestra temporale.

Si richiede che le strutture siano pronte a fornire l'accoglienza entro 30 giorni dalla data di approvazione dell'elenco dei partner convenzionati.
E', altresì, facoltà dell'Amministrazione attivare gradualmente i posti offerti in considerazione della necessità di apportare eventuali adeguamenti agli immobili o ai servizi offerti o ad acquisire certificazioni e titoli necessari per un maggior numero di posti. Pertanto, con successive convenzioni, i posti potranno essere integrati fino a concorrenza massima dei posti offerti ed entro il medesimo limite temporale del rapporto negoziale, in conformità dell'Avviso.

ART. 2 CRITERI DI SCELTA TRA LE STRUTTURE CONVENZIONATE PER L'INSERIMENTO DEGLI UTENTI

Si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito, intendendo l'Amministrazione Comunale, con modalità a sportello, convenzionarsi con **tutti** i partners, in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato progetto idoneo.

Ogni struttura/servizio offerto potrà connotarsi con riferimento ad un target di utenza (di cui al successivo art.3) e alle specifiche caratteristiche delle proposte progettuali (es. presenza di mediazione culturale rivolto ai migranti, presenza di funzioni educative rivolte ai minori, funzione di orientamento lavorativo rivolto agli adulti ecc.), così che le liste d'attesa degli utenti potranno anche essere specifiche per ciascuna struttura iscritta nel medesimo elenco.

Per l'inserimento degli utenti si terrà conto dei seguenti criteri :

- territorialità (vicinanza rispetto al Comune di Bari o al municipio di appartenenza e/o contiguità alla rete dei servizi);
- numero di posti disponibili rispetto alla composizione familiare e all'affinità dei richiedenti ospitalità;
- particolari motivazioni rilevate dal Servizio Sociale Professionale nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, considerate le caratteristiche specifiche del servizio offerto in sede di co-progettazione.

ART. 3 UTENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Sono destinatari dell'intervento, oggetto del presente Avviso:

a) adulti singoli, in condizione di povertà estrema o in grave difficoltà socio-economica, senza dimora, italiani o stranieri (comunitari ed extracomunitari regolari), segnalati dal servizio sociale comunale che facciano richiesta di accesso ai servizi a bassa soglia (es: dormitori ex art 81 ter RR 4/07, alloggio sociale per adulti in difficoltà ex art 76 RR 4/07 ecc.) dalla cui storia personale emergono competenze e capacità rigenerabili, con reddito anche temporaneamente insufficiente, disponibili a sperimentare percorsi di convivenza con la supervisione di un adulto di riferimento;

b) nuclei multiproblematici i cui componenti adulti rischiano la separazione dai figli o dal coniuge/convivente e l'inserimento in strutture assistenziali, per povertà abitativa e/o insufficienza reddituale;

c) MNSA e minori italiani accolti in comunità di cui al capo I RR 4/07 (strutture per minori) che giunti ai 18 anni non abbiamo ancora portato a termine il percorso di inserimento sociale (documenti di soggiorno, conclusione percorso formativo, inserimento lavorativo etc..) ma che hanno raggiunto un grado di autonomia da permettere di vivere in un contesto abitativo in autogestione, con la presenza programmata di figure adulte di riferimento (operatori sociali etc.) per il periodo limitato al raggiungimento di obiettivi specifici;

d) nuclei monoparentali che terminato il percorso di accoglienza presso strutture del capo V del R.R.4/2007, hanno raggiunto un grado di competenza genitoriale e autonomia personale ma che necessitano ancora di un accompagnamento alla vita indipendente (reddito non sufficiente, composizione del nucleo familiare che necessita di un supporto organizzativo, supporto ed eventuale ricongiungimento familiare, etc..

Sono esclusi i soggetti con dipendenze patologiche che presentino manifestazioni in atto, con problematiche psichiatriche che presentino manifestazioni in atto o, con patologie infettive che presentino manifestazioni in atto o, comunque, patologie che richiedano cure sanitarie complesse in cui è insufficiente l'automedicazione.

ART.4 REQUISITI MINIMI DEGLI ALLOGGI E DEL SERVIZIO

Il presente Avviso potrà essere realizzato all'interno di:

- Unità abitative con metratura sufficiente ad ospitare minimo sei posti letto, in buono stato manutentivo;

ovvero,

- Immobili con destinazione d'uso compatibile con l'oggetto del servizio per una capienza massima di 120 posti letto, in buono stato manutentivo.

Le dette sedi dovranno essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del concorrente al momento della partecipazione al presente Avviso, giusta titolo da allegare alla domanda (ad es. titolo di proprietà, contratto preliminare con obbligo a stipulare il definitivo in caso di selezione o definitivo di locazione, contratto di comodato d'uso, ecc.);

Gli immobili in questione dovranno avere i seguenti requisiti:

- situati nel territorio della Città Metropolitana di Bari;
- conformi alla normativa edilizia-urbanistica vigente;
- conformi ai requisiti di sicurezza previsti con riferimento alla specifica destinazione d'uso e al numero di ospiti;
- dotati di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, termico etc,) rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative;
- dotati di impianto di riscaldamento (centralizzato o autonomo);
- in buono stato di conservazione tali da non richiedere opere di manutenzione straordinaria ostative all'immediato utilizzo;
- dovranno essere assicurati servizi igienici e docce adeguate al numero di persone che si intendono ospitare;

L'accoglienza dovrà avvenire in un ambiente confortevole con uno spazio notte individuale ed attrezzato, idoneo a garantire il rispetto della privacy degli utenti. Ogni posto letto dovrà essere completo di branda, materasso, sedia ed armadietto con chiave. Tali arredi e materiali saranno forniti dall'Ente gestore per l'intera durata del servizio e rimarranno di proprietà dello stesso.

Ogni Ente potrà con la stessa domanda mettere a disposizione posti anche ubicati in più strutture.

Per gli Enti convenzionati dell'elenco A) dovrà essere garantita l'apertura della struttura dalle ore 20,00 alle ore 8,00 con accesso fino alle ore 23,00; per gli Enti convenzionati dell'elenco B) e C)

dovrà essere garantita l'apertura h 24, con accesso consentito agli ospiti fino alle ore 23,00 in conformità al disciplinare; i servizi sono attivi su 7 giorni settimanali.
L'Ente resta responsabile della custodia dell'immobile e del controllo degli accessi.

Qualora l'Ente intenda avviare progetti di autogestione dei pasti, dovrà essere assicurata la presenza di un responsabile da individuare eventualmente anche tra gli ospiti della struttura, purchè adeguatamente formato. Qualora, altresì, l'Ente intenda avviare progetti di autogestione dei pasti, rivolti ad un numero limitato di utenti per singoli progetti, dovrà presentare una analitica descrizione del modello organizzativo e delle risorse umane e strumentali dedicate.
A titolo esemplificativo:

- cucina attrezzata ed adeguata al numero degli ospiti per ogni singolo progetto sperimentale, secondo il modello relazionale del gruppo appartamento;
- zona attrezzata per la consumazione dei pasti presso l'immobile offerto, ovvero presso strutture convenzionate;
- attività indirizzate all'autonomia degli ospiti per la preparazione dei pasti;
- informazioni sulle norme igieniche per la conservazione degli alimenti e per la preparazione dei pasti;
- risorse e strumenti per l'autoproduzione dei pasti;

La provvista dei generi alimentari potrà, pertanto, essere a carico degli utenti in base alle modalità organizzative proposte.
Ad ogni ospite dovrà essere erogata la colazione del mattino (consistente minimo in una bevanda calda ed uno snack) anche attraverso distributori automatici. In alternativa potranno essere distribuiti ticket da utilizzare presso pubblici esercizi convenzionati, nelle immediate vicinanze della struttura.

4.2 Prestazioni da assicurare

Nel dettaglio ed in sintesi le attività da garantire sono:

- registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, data di entrata, data della dimissione) comprensivo della produzione di un report da inviare giornalmente alla Ripartizione Servizi alla Persona ed una relazione mensile rappresentativa della situazione del mese precedente;
- controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura;
- servizi di assistenza alla persona;

- orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- supporto nell'accompagnamento ai percorsi di inclusione sociale attivati dal servizio sociale territorialmente competente;
- informazioni sui servizi presenti sul territorio (tra cui mense comunali e/o gestite dal volontariato laico e religioso);
- erogazione della colazione;
- fornitura di letti ed effetti letterecci adeguati;
- posizionamento di lavatrice, asse e ferro da stiro a disposizione degli ospiti;
- distribuzione del materiale per l'igiene personale;
- pulizia e sanificazione almeno settimanale degli ambienti, con coinvolgimento e responsabilizzazione degli ospiti per la pulizia quotidiana degli spazi comuni e degli spazi individuali;

In termini di organico la struttura dovrà garantire:

- 1 coordinatore in possesso di titolo di laurea come previsto dall'art.46 RR 4/2007, con esperienza di almeno un anno documentabile nella gestione di strutture di accoglienza, presente nella struttura in giorni prestabiliti e comunicati al Comune;
- 1 operatore sociale ogni 20 utenti; per le strutture con meno di 20 utenti dovrà essere assicurato comunque un monte ore minimo settimanale di 24 ore articolato su almeno 6 giorni lavorativi;
- servizio di custodia e di pulizia;

L'Ente gestore potrà avvalersi di operatori del volontariato, del servizio civile etc., a supporto del personale indicato, nel rispetto della normativa di settore e con le adeguate garanzie assicurative. L'Ente può, altresì, nella logica della co-progettazione, anche attraverso l'apporto del volontariato, mettere a disposizione figure aggiuntive quali assistente sociale, psicologo animatore, mediatore linguistico, medico ecc.. Il progetto- offerta deve evidenziare la presenza programmata di tali figure.
II possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione (curriculum vitae in formato europeo, opportunamente sottoscritto) e reso mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente gestore, da prodursi unitamente all'offerta.

L'Amministrazione Comunale ove necessario, nell'ambito dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, potrà affiancare servizi di supporto (es: servizi educativi per l'infanzia, servizi di inclusione socio-lavorativa, Centri Servizi per le Famiglie, Centro Anziani, Casa delle Culture ecc.).

A fronte delle prestazioni rese è prevista la corresponsione di un contributo giornaliero fisso pro-capite, assimilabile a pagamento di una retta (IVA esente ai sensi dell'art.10 del DPR n.633 del 26.10.1972 e smi), da parte dell'Amministrazione comunale, direttamente alla struttura, in sostituzione dell'utente,

- di **€ 12,50**, pro die pro capite per il sevizio di minima accoglienza notturna a bassa soglia semiresidenziale (ELENCO A)
- di **€ 15,00** pro die pro capite in caso di servizi residenziali in cui siano erogate le attività aggiuntive riferite ai progetti di autogestione dei pasti e degli spazi comuni come innanzi descritto (ELENCO B e C).

L'Ente gestore può proporre la riduzione della misura di contribuzione pro die/pro utente a carico dell'Amministrazione comunale, sia in considerazione della maggiore economicità del servizio proposto, sia in quanto una parte del costo del progetto può essere sostenuto dall'Ente gestore stesso, a carico del proprio bilancio, in base al principio di sussidiarietà orizzontale. L'Ente gestore può proporre, altresì, servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, a carico del proprio bilancio, come forma di compartecipazione in base al principio di sussidiarietà orizzontale.

4.3 Accesso al servizio da parte degli utenti

La permanenza nella struttura **è a titolo gratuito,** ai sensi dell'art. 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali "(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016).

L' accesso deve avvenire secondo le modalità previste dalle Delibere di G.C. n.437 del 22/05/2019 e successiva modifica n. 545 del 17/07/2019, previa valutazione del S.S.P. o del Pronto Intervento Sociale in caso di emergenza.

Gli inserimenti in emergenza, da parte del PIS, andranno ratificati dall'Amministrazione in conformità al Disciplinare di cui alle Delibere di G.C. n.437 del 22/05/2019 e successiva modifica n. 545 del 17/07/2019.

Dopo la prima fase di osservazione e conoscenza della storia personale dell'ospite dovrà essere

elaborato, dagli operatori della struttura e dal Servizio Sociale competente per territorio e/o per settore, un progetto di intervento finalizzato a favorire lo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale ed alle possibilità di inserimento o reinserimento lavorativo.
Dovranno essere presi contatti, a cura dell' Ente gestore, con la rete familiare, se esistente, ed assicurare il raccordo funzionale con i servizi sociali e sanitari territoriali, con le principali Agenzie educative e con i centri preposti a promuovere l'inserimento e il reinserimento lavorativo.
L'Ente gestore dovrà monitorare sull'attuazione del PAI e fornire report sull'andamento del servizio nel complesso e con riferimento alle criticità dei singoli ospiti; tale report periodico unitamente al report delle presenze effettive andrà allegata alla fattura.
I tempi di permanenza saranno determinati dall' Equipe di Coordinamento per ogni soggetto, a seconda delle necessità, ma indicativamente la permanenza media è quella stabilita dal Disciplinare Case di Comunità adottato con Delibera di G.C. n. 545 del 17/07/2019.

Le persone non residenti nel Comune di Bari, inserite nella struttura dal servizio di Pronto Intervento Sociale, potranno essere ospitate per il periodo strettamente necessario ad attivare i servizi sociali del comune di residenza e/o la rete parentale per la presa in carico e comunque per un periodo non superiore a due settimane.

ART.5 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

L'ente gestore si impegna altresì :

- al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- ad assicurare al personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa;
- ad osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
- a garantire che l'organico, per tutta la durata del progetto, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di candidatura, con limitazione del turn-over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;

- vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- a svolgere il servizio in collaborazione con la rete degli organismi che possono assicurare la buona riuscita del progetto (istituzioni pubbliche, servizi sanitari, enti del 3^ settore ecc.);
- a osservare le disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- a sollevare il Comune di Bari da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi, cose, persone e a prestatori di lavoro, compresi i volontari impegnati nel servizio, derivanti dalla gestione del servizio di cui resta titolare;
- Il gestore è tenuta a stipulare un'assicurazione per eventuali infortuni occorsi agli utenti accolti nella struttura. Detta assicurazione dovrà prevedere indennità assicurate per ciascun utente non inferiori a quelle di seguito indicate:

- euro 50.000,00 caso Morte;
- euro 75.000,00 caso Invalidità Permanente totale
- euro 2.000,00 per Rimborso di Spese Sanitarie derivanti da Infortunio;

Copia della/e richiamata/e assicurazione/i dovrà/dovranno essere messa/e a disposizione dell'Amministrazione prima dell'inizio del servizio oggetto di convenzione.

L'ente gestore manleva il Comune di Bari da qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi, compresi i volontari impegnati nel servizio, derivante dall'immobile ovvero dalla gestione del servizio di cui resta titolare; a tal fine si obbliga a predisporre le idonee coperture assicurative RCT.

L'Ente gestore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'Ente gestore è tenuto a:

- in caso di sostituzioni, nel corso dell'operatività del servizio, di alcune unità del personale impegnato, dovuto a giustificati motivi, a far pervenire almeno 10 gg. prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, apposita comunicazione alla Ripartizione Servizi alla Persona, indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate dovranno

comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dall'elenco aggiornato del personale impiegato, fornendo i relativi curricula.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'Ente gestore, a proprio carico, tutti gli oneri relativi.

Il personale dovrà essere assunto direttamente dall'Ente, ovvero risultare socio lavoratore o titolare di specifico incarico di collaborazione, sollevando il Comune di Bari per quanto riguarda tutti gli aspetti retributivi, contributivi ed assicurativi previdenziali ed infortunistici. E' altresì facoltà dell'Ente gestore avvalersi di volontari nel rispetto della normativa di settore e con le adeguate garanzie assicurative. Ogni rapporto con il personale, dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi è a totale carico e responsabilità dell'Ente affidatario e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere con il Comune di Bari.

Il personale dell'Ente gestore deve garantire il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati personali di tutti gli utenti, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento n. 2016/679/UE. Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti dell'utenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso dell'affidamento, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dal soggetto gestore rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio, la sostituzione.

L'Ente gestore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di rendicontazione previsti in base alla fonte del finanziamento (PATTO PER BARI,PON METRO, PON Inclusione, FAMI ecc.) in conformità ai relativi manuali di rendicontazioni e sistemi di gestione controllo.

L'Ente gestore si obbliga, altresì, ai fini del pagamento ed onde consentire il monitoraggio del servizio:

- gestire l'elenco degli utenti giornalmente accolti in struttura e le liste d'attesa con utilizzo del SW "Bari Care" a tal fine l'Amministrazione rilascerà apposita password al Responsabile dell'Ente gestore;

- fornire report mensile sull'andamento del servizio nel complesso e con riferimento alle eventuali criticità per specifici utenti, sia riguardo alla convivenza che riguardo all'attuazione degli obiettivi del PAI;
- allegare, alla fattura informatica, l'elenco delle effettive presenze mensili, in conformità al Disciplinare (modalità di presenza) nonché le autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 riguardo il rispetto degli obblighi retributivi e previdenziali assicurativo e che gli operatori hanno assicurato la presenza secondo la modulazione delle attività da realizzarsi;
- effettuare monitoraggi periodici, almeno con cadenza annuale fine di rilevare il gradimento degli utenti il cui esito va comunicato all'amministrazione.

ART.6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'AVVISO

Sono ammessi a partecipare soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. l comma V della L. 328/2000 e dall'art. 2 del DPCM 30 marzo 2001, che operano nell'ambito dei servizi alla persona:

- le imprese sociali;
- gli organismi della cooperazione;
- le cooperative sociali;
- le associazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- gli enti religiosi o ecclesiastici;
- le organizzazioni di volontariato;
- ogni altro soggetto senza scopo di lucro individuato come tale dalla normativa nazionale.

6.1 Requisiti di carattere generale

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di ATI/ATS/RTI i requisiti devono

essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti dell'ATI/ATS/RTI;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – ove prevista in relazione alla propria forma giuridica - per attività compatibile con gli interventi di cui alla presente procedura; laddove tale iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l'attività dovrà risultare la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con gli interventi di cui trattasi;
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all'oggetto della presente selezione;
- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione, nelle more dell'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, in uno degli albi previsti dalla normativa di settore ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
- per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione, nelle more dell'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, ad uno dei registri previsti dalla normativa di settore ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all'oggetto della presente selezione;
- per le ONLUS iscrizione al Registro dell'Agenzia delle Entrate;
- di non avere ricevuto gravi contestazioni da P.A., opportunamente motivate e circostanziate, su elementi significativi relativi alle qualità delle prestazioni rese e/o provvedimenti di risoluzione del rapporto convenzionale negli ultimi due anni.

Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno esibire copia dello Statuto ed atto costitutivo da cui evincere la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della co-progettazione.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR.445/2000.

L'Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.

Qualora dai controlli effettuati sul soggetto selezionato si evidenziassero irregolarità o mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di partecipazione e quanto verificato (sia per quanto riguarda, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di partecipazione che per quanto

riguarda quelli relativi ai criteri di valutazione) si procederà ad escludere il proponente.

ART.7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' IDONEITA' DELLE PROPOSTE

Le domande di partecipazione saranno esaminate e valutate da un'apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle stesse, sulla base degli elementi di valutazione e parametri di seguito elencati:

Affidabilità del richiedente ***(valutata sulla base del positivo esito di precedenti attività nell'area dei servizi sociali rivolte a soggetti in stato di grave emarginazione)***	**Punti 5**	**ELEVATA**	**Punti 5**
		BUONA	**Punti 4**
		SUFFICIENTE	**Punti 3**
		SCARSA	**Punti 2**
		ASSENTE	**Punti 0**
Qualità della proposta progettuale complessiva ***- Qualità complessiva della proposta in base alle modalità organizzative proposte)***	**Punti 20**	**ELEVATA**	**Punti 20**
		BUONA	**Punti 16**
		SUFFICIENTE	**Punti 12**
		SCARSA	**Punti 8**
		ASSENTE	**Punti 0**
Grado di innovazione sociale presente nella proposta progettuale: ***-capacità di fornire risposte nuove e migliorative ai bisogni dei cittadini, rispetto alla rete dei servizi e dei progetti già attivi sul territorio;*** ***-metodologie che favoriscano l'inclusione sociale e l'autonomia*** ***-metodologie che favoriscano l'attuazione del modello di convivenza parzialmente autogestita o co-housing tra più nuclei***	**Punti 10**	**ELEVATA**	**Punti 10**
		BUONA	**Punti 8**
		SUFFICIENTE	**Punti 6**
		SCARSA	**Punti 4**
		ASSENTE	**Punti 0**
Organizzazione personale e mezzi: ***-numero operatori, articolazione funzionale, monte ore, presenza volontari ecc*** ***- ubicazione dell'immobile, consistenza spazi comuni e dei servizi igienici, attrezzature ecc.***	**Punti 20**	**ELEVATA**	**Punti 20**
		BUONA	**Punti 16**
		SUFFICIENTE	**Punti 12**
		SCARSA	**Punti 8**
		ASSENTE	**Punti 0**
Qualità del piano dei costi: ***- Economicità delle attività realizzate rispetto ai costi preventivati;*** ***- sostenibilità del progetto*** ***- eventuale co-finanziamento a carico del bilancio dell'ente gestore con riduzione della misura della contribuzione pro-capite erogata dal comune.***	**Punti 5**	**ELEVATA**	**Punti 5**
		BUONA	**Punti 4**
		SUFFICIENTE	**Punti 3**
		SCARSA	**Punti 2**
		ASSENTE	**Punti 0**

Potranno essere nominate distinte commissioni tecniche per la formazioni dei singoli elenchi.

Si considererà idonea la proposta che abbia conseguito una valutazione minima complessiva di **36 punti.**

La commissione avrà facoltà durante l'espletamento della procedura di chiedere delucidazioni o integrazioni.

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico soggetto per ogni elenco, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.

ART.8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, recante l'espressa indicazione dell'elenco/degli elenchi in cui si chiede l'iscrizione, dovranno essere redatte sull'apposito modello allegato al presente avviso (all.A) sottoscritte e compilate in ogni parte e corredate della seguente documentazione:

- ➔ progetto sperimentale, da compilare secondo il modello allegato al presente avviso (all.B);
- ➔ piano dei costi e ricavi da cui si evinca l'economicità e la sostenibilità dell'attività; l'Ente gestore può proporre la riduzione della misura di contribuzione pro die/pro utente a carico dell'amministrazione comunale, sia in considerazione della maggiore economicità del servizio proposto, sia in quanto una parte del costo del progetto può essere sostenuto dall'ente gestore stesso, a carico del proprio bilancio, in base al principio di sussidiarietà orizzontale. L'Ente gestore può proporre altresì servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, a carico del proprio bilancio, come forma di compartecipazione in base al principio di sussidiarietà orizzontale.
- ➔ eventuali accordi di rete formalmente sottoscritti;
- ➔ Atto costitutivo e statuto (se previsto in relazione alla tipologia dell'organismo partecipante);

- ➔ planimetria quotata dell'alloggio o dell'immobile e delle relative pertinenze in scala adeguata;
- ➔ descrizione dell'immobile e delle dotazioni impiantistiche e strumentali;
- ➔ visura catastale;
- ➔ certificato di agibilità dell'alloggio o dell'immobile;
- ➔ titolo comprovante la disponibilità dell'immobile;
- ➔ per immobili (El. A e B) con ricettività inferiore a 25 posti letto, asseveramento di un tecnico di fiducia (iscritto in apposito elenco presso il Ministero dell'Interno di cui alla L.818/84) circa

il rispetto della normativa di sicurezza; per strutture con una capienza superiore a 25 posti, certificazione C.P.I. rilasciata dai Vigili del Fuoco o relativo rinnovo periodico ai sensi della L.151/11.

- ➔ fotocopia del documento d'identità del soggetto sottoscrittore;

Le domande vanno inviate esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: serviziallapersona.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

Scadenza presentazione domande: **entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.**

L'Amministrazione procederà all'esame delle domande pervenute con modalità a sportello in ordine di acquisizione delle istanze.

Eventuale documentazione integrativa o certificazioni potranno essere richiesta dall'amministrazione per verificare l'idoneità della struttura.

Gli Enti attualmente in convenzione in base a precedenti avvisi pubblici (giusta D.D.n. 2018/08458 dell' 01/08/2018), dovranno presentare una nuova domanda secondo il modello di "conferma di iscrizione" allegato al presente avviso, confermando il numero di posti già convenzionati e indicando la specifica tipologia di elenco (A, B, C) per cui chiedono il rinnovo; l'istanza di conferma contiene l'autodichiarazione circa il permanere dei requisiti generali di cui all'art 6 ed alla stessa va allegato il piano dei costi; qualora sia modificato il numero di posti offerti ovvero siano modificate anche in parte le caratteristiche del servizio, alla domanda di conferma di iscrizione va allegato altresì il progetto di gestione rimodulato secondo l'allegato b).

Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

a) pervenute oltre il termine stabilito dal presente Avviso;

b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'Art.6 del presente Avviso o prive dei requisiti generali di accesso stabiliti dall'art.6 del presente Avviso;

c) prive di firma.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.

NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l'Amministrazione procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti.

ART.9 Verifiche e controlli durante la realizzazione del progetto

L'A.C., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuni per il monitoraggio volti ad accertare il complessivo livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto partner è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

L'A.C. effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto con modalità di cui al " Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona" approvato con delibera di G.M. n.898 del 15.12.2015.

Il Comune esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'Ente attuatore tenuto conto degli obiettivi generali del servizio.

L'azione di vigilanza viene altresì esercitata sulla organizzazione del servizio per quanto riguarda la qualità delle prestazioni.

Sono riconosciute al Comune di Bari ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso della realizzazione del progetto;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive ed assicurative nei confronti degli operatori dell'Ente attuatore.

ART. 10 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

L'Ente attuatore è obbligato a:

- predisporre il Piano di comunicazione sociale (comunicati stampa o altre iniziative di informazione del servizio) di concerto con l'Amministrazione Comunale;
- inserire su qualsiasi documentazione attinente il servizio (carta intestata, depliants, comunicati stampa ecc,) il logo relativo alla natura del finanziamento e dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari.

ART.11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 13.08.2010 n.136 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività progettuali.

ART.12 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Si fa rinvio limitatamente agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabili non trattandosi di appalto di servizi.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere la convenzione, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti nella convenzione;
- nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell' Ente attuatore;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utente);
- utilizzo di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della convenzione;
- mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010;
- utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l'ente gestore è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal GDPR e contenute nel provvedimento di nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio;
- non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla convenzione rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione;
- gravi inadempimenti e/o disservizi;
- mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salva congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica.

Costituisce causa di risoluzione della convenzione anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

In tutti i casi di risoluzione, l'Ente attuatore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività.

Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra riportate, l'Ente attuatore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione può inoltre recedere dalla convenzione negli ulteriori seguenti casi:

a) per motivi di pubblico interesse,

b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

L'Appaltatore può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; all'ente gestore non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per il periodo di sospensione.

ART.13 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali, dei quali l'Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679" (di seguito GDPR 2016/679). Ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, l'Amministrazione considera il soggetto partner individuato, nella persona del legale rappresentante, responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

ART.14 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vito Bivacco – Direttore del Settore Servizi Sociali della Ripartizione Servizi alla Persona.

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato, all'indirizzo pec:serviziallapersona.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, sempre che siano state formulate in tempo utile, saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle proposte progettuali; tali risposte saranno, altresì, pubblicate in forma anonima all'indirizzo www.comune.bari.it sezione "Altri Avvisi" .